

Operazioni soggettivamente inesistenti – Cass. n. 4250/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - base imponibile - detrazioni - Operazioni intracomunitarie - Sistema del "reverse charge" - Operazioni soggettivamente inesistenti - Indicazione di fornitore fittizio - Diritto alla detrazione - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4250 del 10/02/2022 (Rv. 663882 - 01)

Corte

Cassazione

4250

2022